Estratto del Manuale di diritto commerciale di Claudio Mellone, tutti i diritti riservati all'autore.

Lezione 7

Le offerte pubbliche di acquisto o di scambio

Gli articoli 101 bis e ss. del d.lgs. 58\98 si occupano delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio di diversi strumenti finanziari, tra i quali spiccano i "titoli", cioè strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nelle assemblea straordinaria o ordinaria, anche se solo su specifici argomenti, (art. 101 bis comma 2); il riferimento è quindi principalmente rivolto alle azioni, e su queste concentreremo la nostra attenzione.

Nel trattare l'argomento ci occuperemo della disciplina come regolata dal d.lgs. 58\98, rimandando, per un ulteriore approfondimento, alla normativa regolamentare emanata per l'attuazione del citato decreto legislativo.

Abbiamo due problemi, il primo riguarda il come si svolge un'offerta pubblica di acquisto, il secondo su quando deve essere presentata tale offerta.

Su quest'ultimo punto osserviamo, in generale, che quando s'intendono acquistare azioni di una società quotata non sono previste particolari regole, se non quelle sul sistema della gestione accentrata; ma se gli acquisti sono effettuati per scopi particolari, ad es. per avere la maggioranza dei voti dell'assemblea, ecco che sarà necessario seguire particolati regole per gli acquisti, e ciò per la tutela degli azionisti e più in generale della trasparenza del sistema delle società quotate.

Ciò anticipato, affrontiamo il primo problema, cioè come deve svolgersi un'offerta pubblica di acquisto (perché si offre un corrispettivo in denaro) o di scambio (perché in cambio si offrono strumenti finanziari).

In primo luogo osserviamo che tutte le procedure si svolgono sotto la vigilanza della Consob, che è competente per le offerte che, in generale, fanno riferimento ad azioni negoziate in Italia o di una società con sede in Italia (l'art.101 ter disciplina in dettaglio queste ipotesi).

Tutto parte dalla decisione, o dal sorgere dell'obbligo, per una società di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio.

Da tali momenti, si mette in moto una procedura che possiamo dividere in due fasi, la presentazione dell'offerta e lo svolgimento dell'offerta.

Decisione o sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell'offerente ne informano i rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, i lavoratori stessi. Promovimento dell'offerta con il documento di offerta da presentare alla Consob entro il termine di 20 gg. dalla comunicazione alla stessa Consob di voler procedere In caso di mancato rispetto del termine il documento d'offerta è dichiarato irricevibile e l'offerente non può Entro 15 gg. dalla presentazione promuovere un'ulteriore offerta avente a oggetto del documento di offeta prodotti finanziari del medesimo emittente nei successivi dodici mesi. Approvazione del documento da parte della Consob se è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta.

Come si vede dallo schema, la Consob è attore principale della procedura; i suoi poteri sono notevoli, riguardano la fase di presentazione e svolgimento dell'offerta; cerchiamo di riassumerli.

Svolgimento dell'offerta secondo le regole ex art. 103
L'offerta è irrevocabile. Ogni clausola contraria è nulla.
L'offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto.

La Consob

- disciplina con regolamento il contenuto del documento d'offerta, nonché le modalità per la pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell'offerta e la correttezza e trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta (art. 103 comma 4);
- sempre con regolamento disciplina gli effetti sul corrispettivo dell'offerta degli acquisti di prodotti finanziari che ne sono oggetto, effettuati dagli offerenti o dalle persone che agiscono di concerto con essi dopo la comunicazione dell'offerta, in pendenza dell'offerta o nei sei mesi successivi alla chiusura di questa (art. 103 comma 4);
- la Consob, con l'approvazione dell'offerta, può indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta nonché particolari garanzie da prestare;
- se si rende necessario chiedere all'offerente delle informazioni supplementari il termine dei 15 giorni è sospeso per una sola volta, fino alla ricezione delle informazioni che devono essere fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a 15 giorni. Nell'ipotesi in cui, per lo svolgimento dell'offerta, la normativa di settore richieda